

# **Decreto federale concernente l'approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya) e la sua attuazione (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio)**

del ...

*Avamprogetto del 16 maggio 2012*

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

## **Art. 2**

La modifica della legge del 1° luglio 1966<sup>3</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio è approvata nella versione qui annessa.

## **Art. 3**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

## **Art. 4**

<sup>1</sup> Gli articoli 1 lettera d<sup>bis</sup>, 23n–23q, 24a capoverso 1, 24h capoverso 3 e 25d della modifica della legge federale di cui all'articolo 2 entrano in vigore per la Svizzera conformemente all'articolo 33 del Protocollo insieme all'entrata in vigore del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010<sup>4</sup> sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.

---

1 RS 101  
2 FF ...  
3 RS 451  
4 RS ...

Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya) e la sua attuazione (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio)

---

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni della modifica della legge federale di cui all'articolo 2.